

Legge regionale 2 maggio 1989, n. 13.

**Interventi edilizi per adeguare le strutture alberghiere agli standards minimi fissati dalla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 126 della legge regionale 27 luglio 1985, n. 61, e successive modifiche, già prorogato con l'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 17, è ulteriormente prorogato, limitatamente agli interventi edilizi sugli insediamenti alberghieri e solo ai fini dell'adeguamento ai requisiti contenuti nelle tabelle di classificazione allegate alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, alle stesse scadenze previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24.

#### Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 maggio 1989

Bernini

#### Dal procedimento di formazione della legge regionale 2 maggio 1989, n. 13

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 15 dicembre 1988 dove ha acquisito il n. 434 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Curti, Mainardi, Maganza e Favaro;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> in data 16 gennaio 1989;
- La 6<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 23 marzo 1989 presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Bortolo Mainardi, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 marzo 1989, n. 1494;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 4 aprile 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 22 aprile 1989, n. 5269/21407/6, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

#### Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali.